

Codice A2108A

D.D. 12 maggio 2023, n. 121

**L.R. n. 13/2020, art. 22 - D.G.R. n. 17-1792 del 31.07.2020 - Bonus Turismo una tantum a fondo perduto. Approvazione schema di Contratto per il rinnovo dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'erogazione del Bonus alle imprese del settore turistico. Spesa di euro 54.348,88 (IVA inclusa) sul capitolo 141732/2023, Missione 01, Programma 0101 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 e conseguenti registrazioni...**



**ATTO DD 121/A2108A/2023**

**DEL 12/05/2023**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

#### **A2108A - Offerta turistica**

**OGGETTO:** L.R. n. 13/2020, art. 22 – D.G.R. n. 17-1792 del 31.07.2020 – Bonus Turismo una tantum a fondo perduto. Approvazione schema di Contratto per il rinnovo dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'erogazione del Bonus alle imprese del settore turistico. Spesa di euro 54.348,88 (IVA inclusa) sul capitolo 141732/2023, Missione 01, Programma 0101 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 e conseguenti registrazioni contabili

Premesso che:

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, “*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*”, ha previsto all'art. 22 la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dalla crisi economico-finanziaria (nel seguito *Bonus Turismo ex LR 13/2020*). Le imprese destinatarie del bonus, erano quelle incluse nell'allegato G della norma stessa (denominato *Allegato A della L.R. 18/1999*);

con la D.G.R. n. 17-1792 del 31/07/2020, in attuazione al comma 6 dell'art. 22 della L.R. n. 13/2020, sono state dettate le disposizioni per l'attuazione delle Misura denominata "*Bonus Turismo*" indicando, tra le altre cose, Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della stessa, che presenta le seguenti caratteristiche:

1. persegue, esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
2. dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
3. ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle

relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto; con la D.D. n. 233 del 28/10/2020 e con la D.D. n. 365 del 21/12/2020 sono state impegnate le risorse complessive pari a Euro 6.000.000,00 di cui Euro 4.500.000,00 sul capitolo 279950 del Bilancio finanziario gestionale 2020 ed Euro 1.500.000,00 sul capitolo 286840 del Bilancio finanziario gestionale 2020, a favore di Finpiemonte S.p.A. quale dotazione per l'erogazione del Bonus Turismo di cui alla L.R. 13/2020 alle imprese beneficiarie individuate;

con la D.D. n. 376 del 22/12/2020 è stata approvata l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. (di cui alla nota prot. n. 11027 del 4/12/2020) sino al 31/12/2022, è stato approvato lo schema di contratto relativo alla misura Bonus Turismo di cui all'art. 22 della L.R. 13/2020 ed è stata impegnata la somma di euro 41.435,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. per il triennio 2020-2022 del Bilancio finanziario gestionale a valere sul capitolo 140699/2020 a copertura degli oneri di gestione derivanti dal suddetto affidamento.

La gestione del Bonus Turismo sopra citato è stato affidato fin dall'origine a Finpiemonte S.p.A. e i rapporti tra le Parti sono stati regolati da apposito contratto Rep. n. 256 del 23/12/2020 che ha previsto quale durata di efficacia il 31/12/2022.

Considerato che, come risulta dalla nota inviata da Finpiemonte S.p.A. con ns. protocollo 4448 del 13/03/2023, le attività di gestione risultano ancora in svolgimento e tenuto conto che nella medesima nota Finpiemonte S.p.A. informa gli uffici regionali sull'avanzamento della Misura e presenta la nuova offerta economica per la continuazione della gestione delle stessa fino al 2023;

ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, disporre la prosecuzione delle attività di gestione delle Misura e l'integrazione delle risorse previste dal contratto Rep. 256/2020 in virtù della previsione contenuta nell'art. 5 del medesimo;

preso atto, inoltre, che la presente determinazione dirigenziale di integrazione del citato contratto si conforma alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 a seguito della quale la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto e alla quale si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato;

tenuto altresì conto che l'oggetto della proroga del servizio, oggetto del presente provvedimento si sostanzia nella gestione delle operazioni residuali collegate alla precedente erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e in particolare le attività di controllo "*ex-post*" sui contributi concessi;

dato atto che è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento "*in house*" in materia di trasparenza e pubblicità e che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, gli uffici della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda per Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018).

La verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle citate Linee guida ANAC, dei requisiti per

Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. .

Alla luce di quanto premesso

si conferma, con il presente provvedimento, l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore dell'erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, in particolare per quanto concerne le attività legate ai controlli ex post sugli aiuti concessi e si provvede alla proroga del contratto di cui al Rep. n. 256 del 23/12/2020, in conformità alla *"Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."* approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022;

preso atto che con nota prot. n. 4448 del 13/03/2023, Finpiemonte S.p.A. ha quindi trasmesso a mezzo PEC l'offerta economica per la gestione delle citate attività residuali legate all'erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto alle imprese beneficiarie individuate sulla base delle disposizioni previste all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, per attività da svolgere fino al 2023 per un importo complessivo pari ad euro 54.348,88 (di cui euro 44.548,26 imponibile ed euro 9.800,62 IVA 22%);

Con riferimento alla gestione dei contributi a fondo perduto, si applica la tariffa ritenuta congrua ai sensi delle D.G.R. n. 21 - 6536 del 20/02/2023 *"D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/02/2018 Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Integrazione"* e D.D. n. 80 del 24/02/2023 e della D.D. n. 91 del 28/02/2023, di integrazione della precedente D.D. n. 43 del 27/07/2018, nel rispetto del parametro del benchmark definito dalla Convenzione Consip (Lotto GIC 65214842D8);

ai sensi delle richiamate D.G.R. n. 21 - 6536 del 20/02/2023 e D.D. n. 80 del 24/02/2023 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, che si ritiene approvata, nella misura di euro 54.348,88 (o.f.i.) per la gestione delle attività indicate nella nota inviata da Finpiemonte S.p.A., prot. n. 4448 del 13/03/2023 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato, con il presente atto, sino al 31.12.2023.

I costi derivanti dalla gestione dell'erogazione del contributo a fondo perduto trovano copertura con le risorse di cui al capitolo 141732/2023 *"Spese per servizi Finpiemonte S.p.A. afferenti ad attività di Direzione"* del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Missione 01, Programma 0101), nei limiti delle risorse assegnate.

Alla luce di quanto sopra espresso, si rende possibile:

1. approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota ns. prot. n. 4448 del 13/03/2023,
2. approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

I costi per la gestione delle attività residuali della Misura Bonus Turismo di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, risultano essere pari a euro 54.348,88 (Iva 22% inclusa), per le attività da svolgere nell'anno 2023, come dettagliate nel contratto stesso;

L'Iva relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente

all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

All'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, era stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) J66E20000090002

3. impegnare sul capitolo 141732/2023 "*Spese per servizi Finpiemonte S.p.A. afferenti ad attività di Direzione*" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Missione 01, Programma 0101) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), quale compenso per l'attività svolta, la somma di euro 54.348,88 (o.f.i) per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2023.

Dato atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento a titolo di oneri di gestione si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2023 e che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa 141732/2023 del Bilancio regionale;

dato atto, inoltre, che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/07/2021;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "*Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi*";

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 "*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa è finanziata da risorse fresche e regionali.

attestato che il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Offerta Turistica

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.;
- visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti) modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";
- vista la Legge regionale 24/04/2023, n. 5 , "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di Stabilità regionale 2023)";
- vista la D.G.R. n. 1 - 6763 del 27/04/2023 Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- vista la L.R. n. 13/2020 e la relativa D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020;
- vista la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2023 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.";
- vista la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- vista la D.G.R. n. 21 - 6536 del 20/02/2023 " D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Integrazione";
- vista la D.D. n. 80 del 24/02/2023, come rettificata dalla D.D. n. 91 del 28/02/2023 "D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di

confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/02/2018". Integrazione";

- visto il capitolo 141732/2023 "Spese per servizi Finpiemonte S.p.A. afferenti ad attività di Direzione" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Missione 01, Programma 0101) che è pertinente e presenta la necessaria disponibilità la cui transazione elementare è rappresentata nella "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

### **DETERMINA**

- di confermare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore delle attività residuali relative alla precedente erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" e della relativa delibera di attuazione D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020 "Disposizione attuative in merito al bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto";
- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC, acquisita agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Offerta Turistica con prot. n. 4448 del 13/03/2023 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto fino al 31/12/2023;
- di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. (Allegato A alla presente determinazione) per la gestione delle attività residuali relative alla precedente erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" e della relativa delibera di attuazione D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020.  
Il costi per la gestione delle citate attività risulta essere pari a euro 54.348,88 (o.f.i.) fino al 31/12/2023.

L'Iva relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

- di impegnare sul capitolo 141732/2023 "Spese per servizi Finpiemonte S.p.A. afferenti ad attività di Direzione" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Missione 01, Programma 0101) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), quale compenso per l'attività svolta, la somma di euro 54.348,88 (o.f.i.) per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2023.

La codifica della transazione elementare è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento a titolo di oneri di gestione si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2023;
- di dare atto, inoltre, che il citato impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- di dare atto, infine, che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini dell'efficacia, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda a Finpiemonte S.p.A. di provvedere, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: euro 54.348,88 (o.f.i)

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

**Rep. n.**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI RELATIVE ALLA MISURA "BONUS TURISMO", DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 13/2020 IN CONTINUITA' CON QUELLE GIÀ AFFIDATE A FINPIEMONTE S.P.A. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 256 DEL 23/12/2020-**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, in persona del Direttore -----, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Via-----, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro ----- i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale ----- a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio ----- di Torino, in data ----- e giusta autorizzazione del Consiglio di amministrazione del -----domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte S.p.A.).

Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della

Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", ha previsto all'art. 22 la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, a favore

delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dalla crisi economico-finanziaria (nel seguito Bonus Turismo ex LR 13/2020). Le imprese destinatarie del bonus, sono quelle incluse nell'allegato G della norma stessa (denominato Allegato A della L.R. 18/1999);

f) con la D.G.R. n. 17-1792 del 31/07/2020 sono state dettate le disposizioni per l'attuazione della Misura denominata "Bonus Turismo" e indicando Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della stessa, in attuazione del comma 6 dell'art. 22 della sopracitata L.R. n. 13/2020;

g) con D.D. n. 233 del 28/10/2020 e con D.D. n. 365 del 21/12/2020 sono state impegnate le risorse complessive pari a Euro 6.000.000,00 di cui Euro 4.500.000,00 sul capitolo 279950 del Bilancio finanziario gestionale 2020 e sul capitolo 286840 la somma di euro 1.500.000,00 del Bilancio finanziario gestionale 2020, a favore di Finpiemonte S.p.A. quale dotazione per l'erogazione del Bonus Turismo di cui alla L.R. 13/2020 alle imprese beneficiarie individuate;

h) con D.D. n. 376 del 22/12/2020 è stata approvata l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. (di cui alla nota prot. n. 11027 del 4/12/2020) sino al 31/12/2022, è stato approvato lo schema di contratto relativo alla misura Bonus Turismo di cui all'art. 22 della L.R. 13/2020, ed è stata impegnata la somma di euro 41.435,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. per il triennio 2020-2022 del Bilancio finanziario gestionale a valere sul capitolo 140699/2020 a copertura degli oneri di gestione derivanti dal suddetto affidamento;

i) i rapporti tra le Parti sono stati quindi regolati da apposito contratto recante

il numero di repertorio 256 del 23/12/2020 che prevedeva quale durata di efficacia il 31/12/2022;

j) in considerazione del fatto che le attività di gestione risultano ancora in svolgimento, e in analogia a quanto disposto dalla Legge regionale del 19/10/2021 n. 25 che ha spiegato effetti di rilievo sulla gestione delle Misure di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis della L.R. 12/2020, prorogando al 31/12/2022 il termine per l'utilizzo del bonus da parte dei soggetti beneficiari, Finpiemonte ha trasmesso l'offerta economica per le attività residuali ancora da svolgere per la gestione del "Bonus Turismo", con una revisione del preventivo di spesa per le attività riferite all'annualità 2022.

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale n. ----- del -----, intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività che residuano di gestione della Misura "Bonus Turismo", di cui all'art. 22 della l.r. 13/2020 fino al 31/12/2023 per il completamento delle attività di controllo già affidate con il contratto Rep. n. 256/2020 giunto a scadenza al 31/12/2022, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione della Misura di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, già regolate con contratto Rep. 256/2020 giunto a scadenza al 31/12/2022, che devono essere ancora svolte successivamente a tale data.

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività - svolte dall'1/1/2023 e ancora da svolgere fino al 31/12/2023 - secondo quanto previsto nell'offerta economica da questa presentata a mezzo PEC con nota prot. FP n. GB/AF 23-08672 dell'8/3/2023, prot. Regione Piemonte n. 4448 del 13/03/2023 e come di seguito riportate:

- a) la conclusione delle attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dai beneficiari;
- b) l'adozione degli atti di revoca;
- c) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite, conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A., denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
- d) le attività di assistenza ed informazione all'utenza;
- e) l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti.

2. Ai sensi dell'artt. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli documentali, effettuati sul dieci per cento delle dichiarazioni presentate dai beneficiari.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale,

trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

### **Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito DD. n. 233 del 28/10/2020 e con D.D. n. 365 del 21/12/2020 ha trasferito a Finpiemonte tutte le risorse impegnate. Al 31/12/2022 il saldo di conto corrente ammonta ad Euro 750.849,95.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e

quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella D.G.R. n. 17-1792 del 31/07/2020 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di

affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Turismo e Sport con nota prot. n. 4448 del 13/03/2023 il corrispettivo convenuto tra le Parti è pari a complessivi Euro 54.348,88 (IVA inclusa).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli \_\_\_\_\_ del Bilancio regionale \_\_\_\_\_, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “*split payment*” - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente alla Direzione regionale affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e

la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze

rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del

presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del

26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2023.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport

\_\_\_\_\_

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Letto, approvato e sottoscritto,

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione **DELLA MISURA "BONUS TURISMO", DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 13/2020**, a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e

innovazione, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

## 1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## 2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa

al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto

dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate che hanno già presentato istanza di partecipazione alla Misura di aiuto gestita da Finpiemonte.

### **Banche dati**

• Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

### **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs.

196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si

attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente

che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione

preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le

eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto

degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per

fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,

non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi

modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli

interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto

relativamente ai sub-responsabili.

## **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento,

del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

**10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-

Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.